

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

Il giorno 23.10.2020, alle ore 18.30, presso la sede della Cooperativa Sociale Arca -Monteverde 2, sita in Como Via Statale per Lecco n. 4, a seguito di regolare convocazione, fissata in prima convocazione per le ore 17.00 del 23.10.2020 ed in seconda convocazione alla ore 18.30 del medesimo giorno, si è riunita, in seconda convocazione ed in sessione ordinaria, l'Assemblea degli Aderenti dell'Organizzazione di Volontariato LA VELA DELL'ARCA per deliberare sui seguenti argomenti:

- 1) approvazione bilancio consuntivo 2019
- 2) approvazione bilancio preventivo 2020;
- 3) approvazione Statuto rettificato in ossequio alle disposizione del Codice del Terzo Settore.
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti Anna Cardinali, anche per delega di Vito Digiesi, Nadia Gerletti, Vittorino Rusconi, anche per delega di MariaEmilia Luraschi, Ugo Falchi, Gisella Mazzotta, Marika Seminatore e Antonio Nesi.

Tutti i presenti vengono sottoposti al rilevamento della temperatura, inferiore ai 37°, compilano autocertificazione riguardo il loro stato di salute rispetto al rischio COVID e procedono alla sanificazione delle mani con gel a base alcolica.

Anna Cardinali assume la funzione di presidente e Ugo Falchi di segretario.

Il Presidente, constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero legale,

passa la parola a Vittorino Rusconi, il quale illustra l'attività svolta nel corso dell'anno 2019, evidenziando che nell'anno di competenza sono stati finanziati: il progetto di biodanza per un importo di € 592,22, 6 corsi di formazione lavoro individuali per un importo complessivo di € 1.670,00; un corso di Sartoria Artigianale per un importo di € 3.000,00 ed un corso collettivo per mulettisti dell'importo di € 2.400,00. Prosegue illustrando le varie voci di bilancio, evidenziando, che le entrate sono per lo più fonte di partecipazione di alcuni soci a varie manifestazioni presso comuni della cintura comasca con lo scopo di promuovere la conoscenza della Cooperativa l'Arca e la raccolta fondi mediante l'offerta di prodotti in tessuto confezionati dai volontari e dagli utenti della Cooperativa (principalmente la Costa); nel corso delle manifestazioni sono stati raccolti al netto delle spese €. 4.290,00 come meglio specificato: luglio portichettese 3.415,00; sagra della patata Cagno 234,00 e aspettando il Natale 641,00;

L'ASSEMBLEA

approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2019 allegato e parte integrante del presente verbale

Il Presidente passa la parola a Vittorino Rusconi il quale presenta agli intervenuti il bilancio di previsione per l'anno 2020, comunica che si continuerà a finanziare il progetto di biodanza presso la Comunità femminile ed il progetto di formazione lavoro o eventuali altri corsi collettivi segnalati da Arca al fine di dare maggiori possibilità di reinserimento nel tessuto sociale degli ospiti della suddetta Comunità; prosegue illustrando le altre voci di bilancio segnalando che, a causa della pandemia COVID, si ipotizza una forte contrazione delle entrate derivate dalla partecipazione a manifestazioni, segnala che è già stato annullato l'evento Luglio Portichettese, il più redditizio, auspica che si possa partecipare agli eventi in occasione del SS. Natale, anche se l'andamento epidemiologico non rende verosimile l'ipotesi.

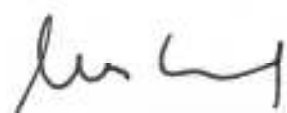
L'ASSEMBLEA

approva all'unanimità la bozza del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020, allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale.

Il Presidente illustra le integrazioni apportate allo Statuto del 2014 per adeguarlo alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, già esaminato e favorevolmente valutato dal Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA

all'unanimità delibera di approvare lo Statuto allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale.



Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro prendendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19.30.

Il Segretario



Il Presidente





O. D. V. LA VELA DELL'ARCA

STATUTO SOCIALE

approvato dall'Assemblea degli Aderenti

in data 23 ottobre 2020



O. D. V. LA VELA DELL'ARCA
STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

- 1.1) È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "La Vela dell'Arca O.D.V.", in forma di associazione non riconosciuta, che in seguito sarà denominata l'Organizzazione.
L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 1.2) L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle disposizioni del codice civile, del presente statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
- 1.3) La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato", successiva all'iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, costituisce peculiare segno distintivo. I dati inerenti alla registrazione devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.
- 1.4) I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa, che non ha finalità di carattere lucrativo, è apolitica ed apolitica.
- 1.5) L'Organizzazione ha durata sino a tempo indeterminato.

Art. 2 Sede

- 2.1) L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Fino Mornasco in Via Laghetto, 1 - **ed opera nel territorio della Regione Lombardia.**
- 2.2) L'Organizzazione può istituire o sopprimere sedi operative o sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 3 Oggetto e scopo

- 3.1) L'Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto e, nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale, persegue i seguenti scopi istituzionali:
- a) supporto allo svolgimento delle attività di recupero di soggetti che si trovano in situazioni di dipendenza (alcool, droga, gioco, ecc) effettuate dalla Cooperativa Sociale Arca di Como Onlus;
 - b) supporto ai soggetti indicati, nel punto precedente, al termine del percorso di recupero svolto presso la stessa Cooperativa Sociale Arca di Como Onlus di cui si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco delle attività:
 - inserimento abitativo, con sostegno nella ricerca di alloggi confacenti all'esigenze degli utenti dell'Arca;
 - percorsi culturali mediante incontri programmati con esperti su tematiche d'interesse generale;
 - organizzazione di eventi sportivi amatoriali, quali calcio, pallavolo e nuoto;
 - organizzazione di eventi sul territorio con la locale Protezione Civile;
 - supporto al reinserimento lavorativo attraverso il finanziamento di apposite borse lavoro;
 - organizzazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione finalizzati alla riqualificazione professionale ed al ricollocamento lavorativo;
 - supporto al reinserimento sociale mediante attività di orientamento;
 - incontri periodici con esperti per valutare lo stato del recupero nel tempo;
 - c) organizzazione, realizzazione e gestione di interventi di prevenzione, di informazione e di formazione per i volontari;
 - d) organizzazione di manifestazioni, eventi, convegni, corsi, seminari finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica al problema delle dipendenze ed alle reali possibilità di recupero e di ritorno ad una vita normale.



O. D. V. LA VELA DELL'ARCA

Le attività sopra elencate rientrano in quelle disciplinate dall'art. 5 Dlgs 117/2017, in quanto propedeutiche ad educazione, istruzione e formazione professionale (lett.d), organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale (lett. i), all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (lett. p), organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t), **organizzazione di attività nell'ambito della protezione civile (lett. y).**

- 3.2) L'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente, al fine di svolgere le proprie attività, delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
Le persone che prestano la propria attività volontariamente e gratuitamente per l'Organizzazione devono essere assicurate da parte dell'Organizzazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.
- 3.3) L'Organizzazione può istituire e gestire corsi, convegni, manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle reali possibilità di recupero e di ritorno ad una vita normale di soggetti che hanno avuto problemi con la droga, **o con altre dipendenze**. L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali comprese le collaborazioni con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L.266/1991.
- 3.4) L'Organizzazione può compiere, per raggiungere le proprie finalità istituzionali, qualunque operazione e di qualunque tipo nei limiti delle specifiche disposizioni di legge potendo, inoltre, partecipare a bandi gara organizzati da qualunque tipologia di ente pubblico e/o privato, richiedere ed ottenere contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato ecc.
- 3.5) L'Organizzazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale connessa al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 4 Il Patrimonio

- 4.1) Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
 - dai contributi versati dai soci, sia fondatori che ordinari, al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
 - da utili e/o avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - dai beni mobili ed immobili, acquistati e/o ricevuti, in qualunque forma.

Art. 5 Entrate

- 5.1) Le entrate dell'organizzazione sono costituite:
- dai contributi degli aderenti;
 - da contributi di privati, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, ovvero da organismi internazionali;
 - da donazioni e lasciti testamentari -
 - da rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con enti. -
 - da entrate derivanti da attività commerciali e produttive esercitate marginalmente rispetto a quelle istituzionali.
- 5.2) Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale a carico degli aderenti sia fondatori che ordinari. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di versamento di ulteriori somme rispetto alle quote sociali dovute; gli aderenti, in ogni caso, possono effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli dovuti
- 5.3) La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 6 Raccolte pubbliche di fondi

- 6.1) L'organizzazione di volontariato può eseguire raccolte pubbliche di fondi ed in tal caso deve predisporre, entro 4 (quattro mesi) dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto, comprensivo di una relazione illustrativa da parte del Consiglio Direttivo, dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese



O. D. V. LA VELA DELL'ARCA

relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.

TITOLO III – ADERENTI

Art. 7 Aderenti

- 7.1) Possono aderire all'Organizzazione tutte le persone fisiche, che, condividendo le finalità dell'Organizzazione, si impegnino per realizzarle, versando la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo sia in sede di prima ammissione che successivamente ogni anno.
- 7.2) Tutti soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri risultanti dallo statuto sociale, da regolamenti interni e da delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
- 7.3) Gli aderenti si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

Art. 8 Adesione

- 8.1) I richiedenti l'ammissione all'Organizzazione devono presentare domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità istituzionali dell'Organizzazione stessa.
- 8.2) La domanda di ammissione deve riportare i seguenti elementi:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - dichiarazione di rispettare le norme di legge, le disposizioni statutarie, le delibere degli organi e quelle contenute nei regolamenti interni.
- 8.3) Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento; la domanda di ammissione, in assenza di un provvedimento di rigetto della stessa entro il termine indicato nel punto precedente, s' intende accolta.
- 8.4) Il richiedente può proporre ricorso, contro il rigetto della domanda di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia di mancata ammissione, presso il Collegio Arbitrale.
- 8.5) L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 8.6) I richiedenti ammessi all'Organizzazione vengono indicati nel libro degli aderenti.

Art. 9 Rapporti sociali e diritti aderenti

- 9.1) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
- 9.2) I diritti degli aderenti all'Organizzazione di volontariato sono sostanzialmente di natura amministrativa e non patrimoniale ed in particolare:
 - l'esercizio del diritto di voto sia in Assemblea ordinaria che straordinaria; tale diritto, per i soggetti che non dispongono della capacità di agire, è esercitato da chi ne ha la relativa potestà;
 - la conoscenza dei programmi attuativi delle finalità istituzionali;
 - la partecipazione alle attività promosse dall'Organizzazione;
 - il diritto ad intervenire alle Assemblee, ordinarie e straordinarie, e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto;
 - il diritto ad un unico voto sia nelle Assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, prescindendo da eventuali contributi versati all'Associazione;
 - il diritto ad essere liberamente eletti alle cariche associative;
 - il diritto di rappresentare un altro aderente mediante apposita delega sottoscritta dal soggetto delegante e consegnata prima dell'inizio della relativa assemblea. **Ciascun socio ha diritto di denunciare i fatti censurabili ai sensi dell'art. 29 dlgs 117/2017**
- 9.3) I doveri degli aderenti, rispetto all'Organizzazione, sono, invece, i seguenti:
 - versamento quota associativa sia in sede di ammissione che annualmente;



O. D. V. LA VELA DELL'ARCA

• contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Organizzazione sia patrimonialmente che mediante lo svolgimento di attività personale, spontanea e gratuita senza alcuna forma di remunerazione, compresa quella eseguita dal beneficiario, fatto salvo il rimborso delle spese per le attività eseguite nei limiti degli accordi stabiliti all'interno dell'Organizzazione stessa; l'attività di volontario è incompatibile con qualunque forma di rapporto di lavoro dipendente e non e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 10 Aderenti onorari

- 10.1) Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di aderente onorario a particolari persone fisiche - che possano portare benefici di qualunque natura all'Organizzazione.
- 10.2) Gli aderenti onorari possono contribuire allo sviluppo dell'Organizzazione mediante liberalità e/ofornendo le competenze professionali/tecniche in loro possesso per lo svolgimento delle attività volontarie.

Art. 11 Perdita qualifica aderente

- 11.1) La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto sociale.

Art. 12 Recesso ed esclusione

- 12.1) Gli aderenti all'Organizzazione possono, in qualsiasi momento, esercitare il proprio diritto di recesso; tale recesso ha efficacia a decorrere dalla data di accoglimento da parte del Consiglio Direttivo. -
- 12.2) L'aderente può essere escluso dall'Organizzazione nei seguenti casi **e solo per gravi motivi**:
- mancato versamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dal termine fissato per lo stesso; l'aderente, in tale caso, potrà essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo la quale dovrà, altresì, disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione;
 - in caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Organizzazione,
 - in caso d' inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi;
 - chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso, **previa audizione dell'interessato**, con deliberazione **dell'Assemblea** in presenza di giusta causa.
- L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
- Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio Arbitrale di cui all'articolo 29 del presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
- 12.3) Il socio receduto o escluso non può richiedere il rimborso del versamento della propria quota sociale.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 13 Organi dell'Organizzazione

- 13.1) Sono organi dell'Organizzazione:
- l'Assemblea degli aderenti;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei revisori dei conti (se nominato).

Art. 14 Assemblea degli aderenti

- 14.1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti, senza distinzione tra fondatori ed ordinari, all'Organizzazione ed è organo sovrano dell'Organizzazione stessa.



O. D. V. LA VELA DELL'ARCA

- 14.2) L'Assemblea degli aderenti delibera in forma ordinaria sulle seguenti materie:
- approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare ed entro sei mesi; i membri del Consiglio Direttivo su tali deliberazioni non dispongono del diritto di voto;
 - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, se nominato;
 - provvede alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori;
 - provvede alla nomina del Segretario che svolge la propria attività gratuitamente;
 - stabilisce gli indirizzi generali e le linee guida dell'attività dell'Organizzazione;
 - approva i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione sia internamente (tra aderenti ed organizzazione, tra i diversi organi sociali, sulle modalità di esecuzione dei rimborsi spese) che nei rapporti con terzi;
 - provvede alla ratifica della cooptazione dei membri del Consiglio Direttivo ed alla sostituzione degli stessi se viene meno la maggioranza dei componenti dello stesso organo direttivo;
 - esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
 - delibera su ogni altro elemento avente carattere ordinario proposto alla sua attenzione da parte di almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti, ovvero in base a disposizione di legge o statutaria.
- 14.3) L'Assemblea, in forma straordinaria, delibera invece sulle seguenti materie:
- scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione;
 - devoluzione del patrimonio;
 - modifiche statutarie;
 - su ogni altra operazione o elemento avente carattere straordinario di sua competenza per disposizione normativa o statutaria; **Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendogli delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati.**

Art. 15 Convocazione assemblea

- 15.1) L'Assemblea è convocata dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo o di quello preventivo, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri.
- 15.2) La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene eseguita mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno.
- 15.3) Tale comunicazione, trasmessa in qualunque forma, compresa quella elettronica, nel qual caso occorre la certezza della data di ricevimento da parte del destinatario, dovrà essere inviata a tutti i soci, ai membri del Consiglio Direttivo, nonché ai Revisori dei Conti, se nominati, e affissa a tutte le sedi dell'Organizzazione nei termini di legge

Art. 16 Quorum costitutivi e deliberativi

- 16.1) Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 c.c.
- 16.2) Le Assemblee straordinarie, invece, sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due/terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aderenti. Il quorum deliberativo per le Assemblee aventi come oggetto lo scioglimento dell'Organizzazione, sia in prima che in seconda convocazione, è rappresentato dai ¾ degli aderenti.
- 16.3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento nell'Assemblea.

Art. 17 Adunanze assemblee



O. D. V. LA VELA DELL'ARCA

- 17.1) Le adunanze delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere trascritte su apposito verbale, dal quale devono risultare specificatamente le modalità di espressione del diritto di voto, regolarmente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 17.2) Le delibere assembleari devono essere affisse all'albo della sede.

Art. 18 Consiglio Direttivo

- 18.1) L'Organizzazione è gestita ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di due ad un massimo di 10 (dieci) membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni.
- 18.2) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli aderenti.
- 18.3) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
- 18.4) Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito mediante cooptazione con ratifica da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile.
- 18.5) I consiglieri sono rieleggibili senza nessuna limitazione ed il Consiglio, in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima assemblea ordinaria.
- 18.6) Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri. In tal caso il Consiglio Direttivo deve essere rinnovato interamente dall'Assemblea nella prima seduta disponibile.

Art. 19 Funzioni Consiglio Direttivo

- 19.1) L'attività svolta dai membri del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate per lo svolgimento del loro incarico nei limiti degli accordi interni all'Organizzazione.
- 19.2) Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
- dispone dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Organizzazione senza alcuna limitazione;
 - istituisce o sopprime sedi secondarie o sezioni staccate in qualunque città della Regione Lombardia;
 - trasforma gli indirizzi generali e le linee guida fornite dall'Assemblea degli aderenti in programmi di sviluppo e di crescita della medesima Organizzazione;
 - provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria degli aderenti;
 - provvede all'assunzione, alla promozione ed al licenziamento di dipendenti e di collaboratori necessari per garantire la continuità della gestione stabilendo, altresì, la relativa retribuzione o compenso;
 - cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - stipula, modifica e recede dagli atti e dai contratti di ogni tipologia inerente l'attività sociale;
 - stabilisce l'ammontare della quota annuale associativa e le modalità di versamento;
 - nomina i procuratori speciali per il compimento di determinati atti e/o contratti indicando i relativi poteri;
 - provvede alla redazione di regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli aderenti, aventi come oggetto i diritti e i doveri degli aderenti, il funzionamento interno dell'Organizzazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, le modalità di esecuzione dei rimborsi spese in base a determinati parametri applicabili alla generalità degli aderenti, ecc.;
 - aderisce ad altre associazioni od enti quando ciò permetta il conseguimento delle finalità sociali. E' responsabile dell'iscrizione dell'Organizzazione al RUNTS
- 19.3) Il Consiglio Direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti -
Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.



O. D. V. LA VELA DELL'ARCA

Articolo 20 Convocazione Consiglio Direttivo

- 20.1) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 21 Quorum costitutivi e deliberativi Consiglio Direttivo

- 21.1) Il Consiglio direttivo si considera regolarmente costituito in presenza della maggioranza effettiva dei suoi membri e delibera con il voto favorevole dei membri presenti.

Art. 22 Adunanze Consiglio Direttivo

- 22.1) Le adunanze del Consiglio Direttivo vengono trascritte su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 Il Presidente

- 23.1) Il Presidente dell'Organizzazione è il rappresentante legale della medesima sia verso terzi che in giudizio ed in quest'ultimo caso sia come parte attiva che passiva, fatte salve le deleghe attribuite ad un specifico membro del Consiglio Direttivo o del Comitato esecutivo -.
- 23.2) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
- 23.3) Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
- 23.4) Il Presidente, oltre a disporre della firma sociale, sovrintende alla gestione economica ed amministrativa dell'Organizzazione mediante, anche, l'ausilio di collaboratori esterni all'Organizzazione.

Art. 24 Collegio dei Revisori dei Conti

- 24.1) Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea ordinaria degli aderenti che provvede, inoltre, alla nomina del relativo Presidente.
- 24.2) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, risultanti iscritti presso il Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia
- 24.3) L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e membro del Comitato esecutivo.
- 24.4) L'organo di revisione contabile rimane in carica per un triennio, può essere rinnovato senza nessun vincolo temporale e svolge la sua attività in forma collegiale.
- 24.5) Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le seguenti attività:
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione;
 - verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi libri, danno parere sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
 - verifica l'osservanza dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti e della legge;
 - partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto;
 - cura la tenuta del libro delle adunanze del Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO IV – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 25 Bilancio



O. D. V. LA VELA DELL'ARCA

- 25.1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2) Il bilancio consuntivo, composto da una situazione economico-finanziaria, viene predisposto dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, mentre il bilancio preventivo, composto anch'esso da una situazione di natura economico finanziaria, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro 6 (sei) mesi dall'apertura dell'esercizio.
- 25.3) I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
- 25.4) I membri del Consiglio Direttivo devono fornire, inoltre, informazioni, nel bilancio consuntivo, sul patrimonio dell'Organizzazione (donazioni, beni a disposizione, fondo di dotazione, ecc.)

Art. 26 Utili e relativa distribuzione

- 26.1) L'Organizzazione non può distribuire, in nessuna forma compresa quella indiretta, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale agli associati durante la vita sociale, né all'atto del suo scioglimento.
- 26.2) Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
- 26.3) Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le modalità di utilizzazione delle raccolte medesime.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27– Scioglimento

- 27.1) L'Organizzazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, **in conformità delle disposizioni di cui all'art. 9 del dlgs 117/2017.**

Art. 28 Clausola compromissoria

- 28.1) Qualunque controversia sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Organizzazione ovvero tra organi associativi, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente statuto sociale, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 29 Legge applicabile

- 29.1) Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Codice Civile e **nel dlgs 117/2017.**

Art. 30 Abrogazioni

- 330.1) Il presente statuto sostituisce integralmente il precedente **approvato il 5 maggio 2014 dall'Assemblea dei Soci**